

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 990 del 11/09/2018

Oggetto:	SERVIZIO MANUTENZIONE ANALIZZATORE GAS PORTATILE HORIBA E REFRIGERATORE CHILLY -06 PER IL DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) D.LGS. 50/2016
-----------------	---

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

PREMESSO

CHE con nota del RUP – Direttore del Distretto Provinciale di Chieti, allegata alla presente, effettuata con Prot,n°37756 del 06.09.2018, è stato richiesto di affidare urgentemente il servizio di manutenzione ordinaria della seguente strumentazione in dotazione al Distretto di Chieti: analizzatore gas portatile Horiba mod PG 250-refrigeratore mod. Chilly 06;

CHE la strumentazione sopra indicata è utilizzata per il controllo degli effluenti gassosi;

CHE, al fine di garantire la continuità di risposta per le analisi richieste, la suddetta strumentazione deve essere perfettamente funzionante;

CHE la manutenzione, comprensiva di calibrazione e verifica della linearità dell'analizzatore, deve essere eseguita necessariamente con cadenza triennale al fine della validazione del dato analitico;

TENUTO CONTO della motivazione dell'urgenza indicata dal RUP in quanto l'Arta, insieme ad altre Arpa il 22 ottobre p.v- deve partecipare a Milano ad un circuito di intercalibrazione;

CHE è stata condotta l'istruttoria volta a definire la corretta procedura di scelta del contraente;

VISTA la nota Prot.n°37756/2018, a firma del RUP - con cui si rende noto specificamente che da un'indagine di mercato condotta dall'ufficio del RUP è risultato, come unico fornitore in grado di garantire manutenzione, la Ditta STA srl S.p A. avente sede legale a Sedriano (MILANO), fornitrice "in esclusiva" sul territorio italiano del servizio di vendita e manutenzione e ricambistica, per tutta la strumentazione prodotta;

CONSIDERATO che il medesimo RUP, tenuto conto dell'urgenza del caso, ha proceduto ad interpellare la Ditta STA srl la quale ha fornito tempestivamente un preventivo di massima, quantificato in € 3.400 per la manutenzione dell'analizzatore Horiba e in € 950,00 per la manutenzione ordinaria del refrigeratore Chilly 06, per un totale di € 4.350,00 iva esclusa;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";



CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *"Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;

VISTO l'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (*"Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione"*), che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, purchè l'utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedisca, limiti o distorca la concorrenza o modifichi l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;

VISTO l'art.63 *"Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti);

PRESO ATTO che la ditta STA srl., con propria nota Prot.n°37919 del 07.09.2018, ha confermato la propria condizione di fornitore in esclusiva dello strumento oggetto della presente nonché della vendita di ricambi e relativa assistenza tecnica;

TENUTO CONTO che l'infungibilità del bene oggetto della presente fornitura, intesa come



possibilità di rivolgersi ad un solo fornitore in quanto unico distributore in territorio italiano dello strumento in questione, è stata in primis dichiarata dal RUP, con la trasmissione della dichiarazione di esclusività della ditta acquisita al ns.Prot.n°37933/2018 e allegata al presente atto, nella quale ribadisce l'esistenza di una sola ditta che distribuisce lo strumento;

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta dal RUP, i cui risultati sono riportati nella suddetta nota Prot.n°37756/2018;
- presenza di ragioni tecniche circa le caratteristiche tecniche e qualitative del servizio in questione individuate e fornite dal RUP, come dichiarato nella nota prot. 37933/2018

RITENUTO, nonostante l'infungibilità dichiarata, di non poter perfezionare un affidamento del servizio ai sensi dell'art. 63 Dlgs 50/2016 a causa dei tempi ristretti indicati dal Rup, incompatibili con le procedure di verifica delle dichiarazioni rese dal fornitore interpellato dal Rup;

DATO ATTO che la ditta esclusivista non è iscritta al Bando dove è possibile trovare il servizio di assistenza;

CHE non è possibile rivolgersi ad altra ditta per le motivazioni espresse dal Rup nelle note sopra citate;

RITENUTO, sulla base delle indagini di mercato effettuate dal Rup, di attivare la procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con un unico fornitore STA S.r.l. per la fornitura del servizio di manutenzione dell'analizzatore portatile Horiba mod. PG250 e del refrigeratore Chilly 06;

ACCERTATE la congruità del prezzo relativo alla riparazione di cui trattasi e la sussistenza della qualificazione professionale del fornitore STA S.r.l., così come evidenziato;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016 né garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016 trattandosi di affidamento diretto;

CHE non è necessario procedere alla redazione del DUVRI, in quanto trattasi di servizio da svolgersi presso il fornitore;

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 4.350,00 (€ 3.400,00 per la manutenzione dell'analizzatore e € 950,00 per manutenzione refrigeratore) + IVA al 22%;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di previsione 2018-2020 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 28/06/2018 è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione 2018 - 2020 di ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'A.R.T.A. in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa



necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi

RITENUTO di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la dr.ssa Giovanna Mancinelli Direttore del Distretto di Chieti;

RITENUTO necessario procedere all'impegno della somma complessiva di € 5.307,00 iva compresa sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018, per la fornitura servizio di manutenzione dell'analizzatore portatile Horiba mod. PG250 e del refrigeratore Chilly 06 per il Distretto di Chieti;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dei risultati dell'istruttoria e esplorazione di mercato condotta dal RUP, riportati nelle allegate note Prot.n°37956/2018 e 37933/2018 al fine di individuare un fornitore del servizio di manutenzione dell'analizzatore gas portatile Horiba Pg250 e del refrigeratore Chilly 06.
- 2) **DI PROCEDERE**, a seguito della indagine condotta dal RUP, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto servizio di manutenzione dell'analizzatore gas portatile Horiba Pg250 e del refrigeratore Chilly 06, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett.a) con un unico fornitore STA S.r.l.;
- 3) **DI QUANTIFICARE** il valore dell'appalto in € 5.307,00 IVA inclusa;
- 4) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza
- 5) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la dr.ssa Giovanna Mancinelli.
- 6) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 5.307,00, al lordo di IVA sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie del bilancio finanziario 2018;
- 7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza"* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *"Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza"*, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z7A24D7C65**
- 8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa



prevista.

9) **DI STABILIRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web di Arta Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e smi

Data, 11/09/2018

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

